

CITTÀ DI MARINO

PROVINCIA DI ROMA



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 30.05.2022

TITOLO I – CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA CITTA' DI MARINO

Art. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 2 - INIZIATIVE AMMESSE ED ESCLUSIONI

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 4 - PROCEDIMENTO

Art. 5 - ONERI PER IL COMUNE

Art. 6 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 7 – AUTORIZZAZIONI

Art. 8 - RESPONSABILITA'

Art. 9 - ALTRI PATROCINATORI E SPONSOR PRIVATI

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - SANZIONI

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

TITOLO I – CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA CITTA' DI MARINO

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio della Città di Marino e l'uso dello Stemma comunale.
2. Il patrocinio è il massimo riconoscimento simbolico della Città di Marino, ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, educative, economiche, sociali, morali, celebrative, istituzionali, sportive, turistiche, ambientali, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune.
3. Lo Stemma è di proprietà del Comune ed è vietato a chiunque di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 9 dello Statuto.

ART. 2 – INIZIATIVE AMMESSE ED ESCLUSIONI

1. Il patrocinio può essere concesso:
 - a) Per singole iniziative di alto livello culturale, artistico o sociale senza fini di lucro quali: convegni, presentazione di libri, rappresentazioni musicali o teatrali, raccolte fondi, presentazione di opere dell'ingegno, feste religiose e della tradizione locale. Sono escluse, altresì, tutte le iniziative con fini produttivi e commerciali, salvo che i proventi non siano destinati a documentati fini sociali. Il patrocinio non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Qualora si tratti di un'iniziativa che si ripete periodicamente nell'anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa. Per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno;
 - b) In via eccezionale, le predette iniziative possono svolgersi fuori dal territorio cittadino purché abbiano rilevanza per la Città e ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni;
2. Non sono considerate a fine di lucro le iniziative, nelle quali è previsto il sostegno economico da parte di terzi per l'autofinanziamento della manifestazione e non ne derivino utili per il soggetto promotore.
3. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.
4. Sono escluse, altresì, dalla concessione di patrocinio le iniziative che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il patrocinio è concesso a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, che abbiano sede nel Comune di Marino o che comunque svolgano l'iniziativa

di cui è richiesto il patrocinio nel territorio comunale, salvo il caso di cui all'art. 2, comma 1, lett. b del presente Regolamento.

2. I beneficiari devono essere soggetti di chiara fama e prestigio e che diano garanzia di correttezza e validità dell' iniziativa.

3. Ove il patrocinio sia richiesto da Associazioni, Fondazioni, Onlus o da Comitati di Quartiere i richiedenti dovranno essere iscritti presso i relativi albi comunali.

ART. 4 – PROCEDIMENTO

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio, devono presentare apposita istanza scritta al Protocollo generale dell'Ente, indirizzata al Sindaco, almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità, come da modello allegato.

3. L'istanza, in particolare, deve essere accompagnata da una relazione che illustri in modo esauriente:

a) la data della manifestazione;

b) l'esatta descrizione del soggetto richiedente;

c) il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;

d) gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;

e) segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;

f) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'erogazione dell'iniziativa;

g) principali strumenti comunicativi utilizzati per la diffusione dell'iniziativa;

h) ogni altra notizia utile.

4. All'istanza deve essere allegata la documentazione necessaria ad individuare esattamente il soggetto richiedente.

5. L'Ufficio competente può chiedere di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.

6. La Giunta Comunale, valutata l'istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità con i fini istituzionali, adotta il provvedimento finale.

7. Il provvedimento di concessione del patrocinio stabilisce le condizioni specifiche per l'utilizzo dello Stemma della Città.

8. A seguito della concessione del Patrocinio gli uffici preposti svolgeranno tutte le attività istruttorie necessarie.

9. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.

ART. 5 – ONERI PER IL COMUNE

1. La concessione del patrocinio non ha carattere oneroso e non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o fiscale, nei confronti dei beneficiari o di terzi soggetti e di questo deve essere fatto menzione nel provvedimento di concessione.
3. E' altresì escluso che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi, salvo quelle già previste nei regolamenti vigenti.

ART. 6 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a inserire in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa la dicitura "*Con il patrocinio della Città di Marino*" e lo "*Stemma comunale*".
2. Lo Stemma della Città deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici. Prima di procedere alla stampa definitiva il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ufficio procedente per la preventiva visione e approvazione.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità;
 - c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
 - d) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONI

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Ove la manifestazione richieda istruttorie e/o nulla osta da parte di altri Enti pubblici, i richiedenti dovranno auto dichiararne il possesso in sede di presentazione della domanda al fine di consentire gli accertamenti d'ufficio.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra organizzatori, soggetti beneficiari e soggetti terzi, ed è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria dipendente dalla realizzazione dell'iniziativa patrocinata.
2. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di pubblica sicurezza e incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.

ART. 9 – ALTRI PATROCINATORI E SPONSOR PRIVATI

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.
2. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da altri soggetti, ne è ammessa la citazione in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e tale citazione appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI

ART. – 10 SANZIONI

1. Il Comune con atto motivato, può revocare il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura “ con il patrocinio della Città di Marino” e dello “ Stemma Comunale”, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini o autorizzazioni all'uso dello Stemma Comunale per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento abroga ogni atto o provvedimento con lo stesso incompatibili.